



COMUNE di BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

ASSESSORATO ALLO SPORT ED ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato con delibera consiliare n. 40 del 12.12.2003 e

Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 23.03.2016

INDICE

TITOLO I° Principi generali e gestione

Articolo	1	Oggetto e finalità
Articolo	2	Aventi diritto alla concessione
Articolo	3	Modalità di gestione
Articolo	4	Commissione per la gestione degli impianti sportivi
Articolo	5	Quadro delle competenze

TITOLO II° Presentazione delle istanze contenute e tempistica

Articolo	6	Domanda di concessione
Articolo	7	Presentazione domanda di concessione

TITOLO III° Assegnazioni

Articolo	8	Determinazione delle priorità
Articolo	9	Autorizzazioni temporanee ad associazioni e singoli cittadini
Articolo	10	Esclusione per mancanza di requisiti

TITOLO IV° Doveri e competenze dei concessionari

Articolo	11	Comunicazioni alle Autorità
Articolo	12	Oneri a carico del concessionario
Articolo	13	Esenzioni speciali dal pagamento delle quote d'uso
Articolo	14	Uso di attrezzature negli impianti
Articolo	15	Accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco
Articolo	16	Uso dei defibrillatori

TITOLO V° Assicurazioni, responsabilità, controllo e vigilanza, revoca delle concessioni

Articolo	17	Polizza assicurativa
Articolo	18	Definizione di responsabilità
Articolo	19	Cura degli impianti
Articolo	20	Diritto di vigilanza e controllo
Articolo	21	Decadenza e revoca della concessione
Articolo	22	Rinuncia degli spazi concessi
Articolo	23	Risoluzione del rapporto di concessione

TITOLO VI° Norme finali e transitorie

Articolo	24	Rilascio copie
Articolo	25	Disposizioni finali
Articolo	26	Abrogazioni

- ALLEGATO 1** INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO AI PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
- ALLEGATO 2** FAC-SIMILE ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN USO
- ALLEGATO 3** FAC-SIMILE STATUTO COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI E GESTIONE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Lo scopo fondamentale che l'Amministrazione Comunale si prefigge è quello di incrementare la pratica dello sport, inteso come bene comune, per la salvaguardia delle necessità fisiche e morali di tutti i cittadini, e soprattutto come momento di crescita dei giovani.

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti, degli spazi, nonché delle attrezzature destinate ad uso sportivo; sono inoltre oggetto del presente regolamento tutti quegli impianti sportivi che il comune in futuro potrà in essere e gli impianti privati convenzionati.

Articolo 2 - Aveni diritto alla concessione

Gli impianti sportivi del Comune di Bagnaria Arsa e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico ed in particolare agli enti di promozione sportiva, alle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, alle Società, gruppi organizzati e cittadini che ne richiedano l'uso per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali.

L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. Compatibilmente con le attività già programmate, possono venire concessi gli impianti a soggetti provenienti da altri comuni.

Articolo 3 - Modalità di gestione

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Il Comune di Bagnaria Arsa gestisce direttamente gli impianti sportivi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Qualora ritenuto più vantaggioso, la Giunta Comunale può affidare a terzi la gestione degli impianti tramite apposita convenzione purché non abbiano per statuto finalità di lucro; la convenzione per la gestione di tutto o di parte dell'impianto, dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà parte integrante e sostanziale della stessa.

Nel caso ci siano più soggetti richiedenti operanti nel Comune, sarà preferita la soluzione più conveniente e che comunque garantisca la fruibilità delle persone residenti nel Comune. I criteri per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti devono rispettare le indicazioni e le procedure di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 4 - Commissione per la gestione degli impianti sportivi

Per l'uso degli impianti e per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale si avvale dell'ausilio della Commissione per la gestione degli impianti sportivi istituita con atto consiliare e avente le competenze di cui nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 5 - Quadro delle competenze

Il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi e le priorità dello sviluppo del sistema degli impianti sportivi pubblici;
- stabilisce i criteri e le regole generali d'uso degli impianti, in ordine al loro razionale utilizzo per la miglior programmazione delle attività sportive;
- nomina i rappresentanti dei gruppi consiliari in seno alla Commissione per la gestione degli impianti sportivi e ricreativi.

La Giunta Comunale:

- applica tutte le forme più opportune di gestione, manutenzione e controllo degli impianti, per la migliore conservazione e fruizione degli stessi, affidando le relative incombenze agli uffici comunali competenti;
- formalizza quei rapporti tra il Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione degli impianti, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti, le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo ed in base alle categorie dei vari soggetti richiedenti;
- svolge ogni altra funzione decisionale specifica del settore non individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- in casi non previsti dal presente regolamento, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, concede l'uso degli impianti.

TITOLO II°

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CONTENUTI E TEMPISTICA

Articolo 6 - Domanda di concessione

Ai fini del rilascio delle concessioni i soggetti richiedenti devono produrre al competente ufficio comunale apposita domanda contenente:

- l'indicazione dei requisiti di legale rappresentanza, posseduti dal richiedente con conseguente assunzione di responsabilità;
- l'indicazione dell'impianto, o parte di esso richiesto;
- l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo delle persone che frequenteranno l'impianto, quando ciò non può essere dedotto dal tipo di attività richiesta;
- l'uso di attrezzature proprie o del Comune;
- se prevista la presenza di pubblico, specificare:
 - per i locali chiusi soggetti ad agibilità, il numero previsto di spettatori;
 - se l'ingresso del pubblico sarà a pagamento;
- formale dichiarazione con la quale il richiedente nella figura di legale rappresentante, si impegna sotto la proprie responsabilità a :
 - a) usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - b) assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le competenze, anche da parte di terzi, obbligandosi a al risarcimento di tutti i danni;
 - c) sollevare il Comune di Bagnaria Arsa da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti ed agli accompagnatori, ai partecipanti tutti, compreso il pubblico ed ai terzi;
 - d) sottoporre i loro aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisico sanitaria ad esercitare le singole discipline sportive;
 - e) assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente;
 - f) assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva, di una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'utilizzo del defibrillatore presente nella struttura
 - g) munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di altro genere;
 - h) munirsi di polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni od incidenti che dovessero provocati durante e/o in occasione della stessa, sia a favore dei propri associati che dei terzi;
 - i) usare l'impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso e delle attrezzature annesse;
 - j) compilare i registri presenze con le opportune osservazioni se necessario;
 - k) a lasciare gli spazi liberi e puliti per l'attività successiva, nonché prendersi carico delle pulizie quando concordato.

Per le domande possono essere usati i moduli disponibili presso il Comune di cui allegato fac-simile; le domande incomplete o prive dei dati richiesti dovranno essere integrate, pena la decadenza, entro cinque (5) giorni dalla richiesta di integrazione.

Articolo 7 - Presentazione delle domande di concessione

Al fine di consentire la necessaria programmazione per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, a cura dell'Amministrazione, le domande per l'uso degli impianti sportivi, redatte sulla base di cui all'articolo 6 del presente regolamento, rivolte al sig. Sindaco del comune di Bagnaria Arsa, dovranno essere presentate nei seguenti termini:

- entro il 15/07 di ogni anno, per le istanze delle associazioni sportive riferite a periodi superiori i 30 giorni o per l'intera annata sportiva; pena il non accoglimento delle richieste e la concessione negli orari rimasti liberi;
- almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore ai 30 giorni;
- almeno 7 giorni prima l'inizio dell'attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita ad una qualsiasi iniziativa compatibile con gli impianti.

TITOLO III°

ASSEGNAZIONI

Articolo 8 - Determinazione delle priorità

Il Comune, in sede di formazione dei calendari delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per il medesimo impianto nello stesso periodo, determina le priorità di scelta a proprio insindacabile giudizio, danno titolo di merito ai seguenti requisiti:

- a) attività riservata alle locali istituzioni scolastiche;
- b) iscrizione all'albo comunale delle associazioni o comunque residenza sul territorio comunale;
- c) affiliazione ad una o più federazioni sportive del CONI, nell'ambito della stessa federazione fanno testo le disposizioni emanate dalla stessa;
- d) affiliazione ad enti di promozione sportiva, nonché di avviamento allo sport riconosciuti dal CONI;
- e) durata dell'attività agonistica in particolare per la partecipazione ai campionati nelle varie federazioni, tenuto conto del tipo di attività svolta;
- f) affiliazione alla Federazione Italiana Sport Disabili, nonché associazioni che promuovono lo sport a favore delle categorie svantaggiate;
- g) tipologia di attività, numero di atleti o comunque indice di coinvolgimento dei cittadini alle attività;
- h) programmi o progetti particolari di attività da svolgere;
- i) data di presentazione dell'istanza.

Articolo 9 - Autorizzazioni temporanee per singoli cittadini ed associazioni

Potranno fruire di autorizzazioni temporanee, previa predisposizione di giustificata istanza, anche i singoli cittadini che per ragioni di carattere scolastico, lavorativo, ricreativo e terapeutico, richiedano l'uso delle strutture comunali in periodi di scarso affollamento degli impianti. All'istanza dovrà essere allegata formale dichiarazione liberatoria del Comune di Bagnaria Arsa da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso.

Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni sia comunali che extra comunali, al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora ne sia stata valutata l'utilità. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, a cui allegare atto costitutivo e statuto dell'Associazione qualora non iscritta nell'albo Comunale.

Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad un'intera stagione agonistica. Le richieste di spazi, in orari già concessi in uso, verranno prese in considerazione solamente se allegata alla domanda ci sarà la dichiarazione di consenso all'uso da parte del titolare dell'autorizzazione già concessa.

Appositi moduli per la presentazione delle istanze saranno a disposizione presso gli uffici del Comune.

Articolo 10 - Esclusione per mancanza di requisiti

Nessun intervento od autorizzazione può essere disposta dal Comune a favore di soggetti dei quali non si abbia certezza che gli scopi ed i fini delle richieste siano coerenti e rispettosi dei contenuti del presente regolamento; in particolare non saranno prese in considerazione le istanze di soggetti dai requisiti non accertabili o di dubbia moralità; nonché le istanze che siano palesemente carenti rispetto

ai dati richiesti all'atto della presentazione dell'istanza (di cui all'articolo 6).

TITOLO IV°

DOVERI, SPESE E COMPETENZE DEI CONCESSIONARI

Articolo 11 - Comunicazioni alle autorità

Tutte le comunicazioni alle autorità mediche, a quelle preposte alla vigilanza ed all'ordine pubblico, nonché ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcun onere e responsabilità da parte del Comune.

Articolo 12 - Oneri a carico del concessionario

Per l'uso degli impianti sportivi comunali o gestiti dal Comune, è dovuto da parte del concessionario il pagamento delle quote stabilite nell'annuale delibera giunta delle "tariffe d'uso degli impianti sportivi". La riscossione delle predette quote avverrà anticipatamente all'atto della concessione e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale; ove ritenuto opportuno potrà essere richiesta preventivamente una cauzione.

Articolo 13 - Esenzioni speciali dal pagamento delle quote d'uso

I soggetti richiedenti gli impianti sportivi, per particolari manifestazioni, potranno ottenerne l'uso senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo; ciò potrà essere concesso a seguito di motivata istanza o quando è l'Amministrazione Comunale a patrocinare la manifestazione. L'esonero dal pagamento della tariffa non esula comunque il richiedente ad assumersi tutte le responsabilità e le incombenze previste di norma.

Non saranno soggette a pagamento di tariffa le attività organizzate dagli organi scolastici da effettuarsi in impianti gestiti direttamente o concessi dall'Amministrazione Comunale in gestione a terzi.

Sono altresì esenti dal pagamento delle quote d'uso previste da tariffario le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le società che promuovono lo sport per gli anziani, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro. Sono inoltre esenti da pagamento delle quote d'uso le Associazioni ed i sodalizi organizzati per promuovere lo sport a favore delle categorie svantaggiate e ne facciano apposita richiesta evidenziando gli scopi e l'utilità sociale delle iniziative.

Articolo 14 - Uso di attrezzature negli impianti

Qualora per lo svolgimento dell'attività si renda necessario l'uso nell'impianto di attrezzature, sarà cura del concessionario provvedere, previa apposita autorizzazione, alla fornitura, sistemazione ed allo smontaggio di queste; tali operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

In ogni caso, gli spazi assegnati devono essere sempre lasciati liberi e sgomberi da qualsiasi oggetto od arredo non presente in origine, l'Amministrazione Comunale non risponde per danni o furti di materiali di proprietà dei concessionari abbandonati in spazi comuni delle strutture.

Ogni utente deve segnalare anche per iscritto, al gestore ed al Comune, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo,

è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.

Articolo 15 - Accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante le manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate, a norma dei rispettivi regolamenti federali.

L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale, a seconda delle richieste pervenute e delle autorizzazioni rilasciate.

Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e quella di uscita. Pertanto, gli atleti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito solo agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persona autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.

L'uso degli spogliatoi, dei depositi, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature dovrà svolgersi in conformità alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione. Gli utenti, dirigenti ed allenatori dovranno verificare che, al termine dell'utilizzo dell'impianto sportivo, i locali siano lasciati in condizioni di pulizia e decoro.

Ai sensi della legislazione vigente, nei locali sportivi è vietato fumare.

Articolo 16 – uso dei defibrillatori

Le società sportive dilettantistiche e professionistiche, hanno l'obbligo di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) - Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 ("Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita") e Delibera regionale n. 1014 del 30 Maggio 2014 di approvazione delle linee guida regionali per l'accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi basic life support defibrillation (BLS-D) a personale non sanitario.

Tutti i soggetti che sono tenuti o intendono dotarsi di un DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, le loro caratteristiche, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato.

Gli stessi soggetti devono individuare un responsabile del DAE per la manutenzione, la verifica della scadenza delle piastre e delle batterie, secondo il manuale d'uso e manutenzione. Eventuali esigenze di manutenzione, per i soli DAE di proprietà comunale, dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico del Comune che provvederà ad avvisare le competenti autorità per le dovute sostituzioni/riparazioni.

Prima del termine per l'obbligo di dotazione del DAE, ogni società sportiva dovrà formare pertanto uno o più soggetti che, all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale e attitudini, appaiono maggiormente idonei a svolgere il compito di "primo soccorso" attraverso il DAE. La figura individuata dovrà essere presente durante tutte le attività della società sportiva.

Ogni società sportiva è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del DAE.

TITOLO V°

ASSICURAZIONI, RESPONSABILITÀ, CONTROLLO E VIGILANZA, REVOCA E RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 17 - Polizza assicurativa

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, sia per la sicurezza delle strutture sia per la tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse agli impianti.

Articolo 18 - Definizione di responsabilità

L'amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti, e non risponde degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi, possano comunque derivare nello svolgimento delle attività.

I danni agli impianti e delle attrezzature saranno addebitati ai soggetti che li hanno provocati; per questo tutti i concessionari sono tenuti a compilare all'inizio ed alla fine di ogni attività, il registro delle presenze, ed annotarvi eventuali danni od anomalie riscontrati, che vanno segnalate entro 24 ore all'Amministrazione Comunale.

Articolo 19 - Cura degli impianti

Gli utenti, nel rispetto del presente regolamento, sono tenuti alla massima correttezza nell'uso degli spazi, delle attrezzature e dei servizi, e ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva idonee all'uso dell'impianto. In particolare, per il miglior mantenimento e pulizia, l'accesso alle strutture interne per lo svolgimento delle attività autorizzate deve avvenire solamente con scarpe ginniche, comunque diverse da quelle usate per accedere all'edificio, tali da non pregiudicare la pavimentazione dell'impianto e la igienicità del locale.

Articolo 20 - Diritto di vigilanza e controllo

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete, in vigenza della concessione, di vigilare:

- a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- b) sul rispetto dei limiti della concessione;
- c) sul rispetto, da parte del concessionario, delle norme di cui al presente regolamento.

L'azione di vigilanza può essere espletata da personale dipendente del Comune o altro soggetto debitamente incaricato dalla Giunta Comunale nonché dai membri della Commissione per la gestione degli impianti sportivi. Per questo motivo le figure sopra citate hanno diritto ad accedere agli impianti, in qualsiasi momento, anche durante le manifestazioni in cui viene ammesso il pubblico a pagamento.

Articolo 21 - Decadenza e revoca della concessione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verifichino le seguenti condizioni:

- a) morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario;
- b) uso degli impianti in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento;
- c) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute dal presente regolamento;
- d) non ottemperanza alle disposizioni di legge emanate dagli organi competenti;
- e) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti;
- f) mancato uso degli impianti concessi senza giustificata motivazione.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi sopraindicati; spetterà in ogni caso il pagamento del canone d'uso anche per i motivi di cui al punto f) .

Articolo 22 - Rinuncia degli spazi concessi

Nel caso in cui il soggetto assegnatario rinuncia all'inizio di quanto assegnato, dovrà inviare comunicazione scritta all'ufficio comunale preposto. Tale comunicazione di rinuncia dovrà pervenire all'ufficio comunale competente almeno con cinque (5) giorni di anticipo.

In caso di cause impreviste o di forza maggiore, il termine di cinque (5) giorni è risolto a ventiquattro (24) ore.

In mancanza della comunicazione di rinuncia, al concessionario continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

Articolo 23 - Risoluzione del rapporto di concessione

Il rapporto di concessione è risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifica agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

I tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente ai periodi in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Competerà per conto al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

Indipendentemente da quanto disposto negli articoli precedenti, competerà in qualsiasi momento al Comune la più ampia facoltà di revoca in tutto o in parte della concessione per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili, senza che nulla possa pretendere od eccepire a qualsiasi titolo il concessionario.

TITOLO VI°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24 - Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni, in osservanza della legge 241/90.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, la Giunta Comunale, sentita la Commissione per la gestione degli impianti sportivi, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.

Articolo 26 - Abrogazioni

Dalla data in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 12.12.2003.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

ASSESSORATO ALLO SPORT ED ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE

**Indirizzi per l'affidamento a privati della gestione
degli impianti sportivi comunali**

1. Gestione come partecipazione.

I notevoli oneri che sarebbero necessari per una adeguata programmazione della manutenzione degli impianti e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi non consentono di rendere efficiente la gestione diretta delle strutture da parte del Comune.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione, sulla base anche di esperienze già da tempo attuate in altri Enti, ha elaborato una formula che può essere ritenuta una soluzione più idonea e, sotto l'aspetto delle finalità complessive, anche più corretta per l'organizzazione di tali strutture.

Essa si basa su un'ipotesi che tiene conto del rapporto tra le esigenze pubbliche e le esigenze che, comunque, possono essere evidenziate da ogni eventuale altro gestore, anche privato.

Si tratta della formula cosiddetta dei tre soggetti, largamente adottata in altri comuni italiani, che prevede l'affidamento della gestione degli impianti ad associazioni e privato sociale:

soggetto proprietario: Comune di Bagnaria Arsa;

soggetto gestore: Associazioni, Enti, Società Sportive e privato sociale;

soggetto utente: Società Sportive, le utenze comunque organizzate, gli utenti individuali.

SOGGETTO PROPRIETARIO.

Resta in forma rigida l'assoluto depositario delle scelte politiche per quanto riguarda il "chi, come, a quali tariffe" utilizza gli impianti. Al gestore non verrà lasciata alcuna iniziativa sul "chi, come, a quali tariffe", al fine di garantire anche ai soggetti utenti più deboli economicamente l'utilizzo degli impianti.

SOGGETTO GESTORE.

Si occupa esclusivamente della gestione dell'impianto regolamentata da apposita convenzione.

SOGGETTO UTENTE.

Utilizza l'impianto sportivo senza nessun rapporto con il soggetto gestore.

Il Comune di Bagnaria Arsa intende, in definitiva, individuare una soluzione che:

- a. attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano in base ad un criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità;
- b. estenda a tutti gli impianti sportivi comunali il criterio della gestione associativa da parte degli utilizzatori ricorrendo agli appalti solo in caso di indisponibilità delle associazioni stesse.

Ne consegue che gli impianti sportivi esistenti saranno prioritariamente proposti in affidamento gestionale ai soggetti sportivi locali.

Le società sportive interessate verranno interpellate per adire ai convenzionamenti secondo gli elementi contrattuali meglio indicati nel successivo punto 2.

In mancanza di soggetti sportivi locali disponibili alla gestione su convenzione si procederà all'indizione di specifiche gare di appalto aperte anche a soggetti economici.

Vantaggi per il Comune.

Sulla base delle esperienze di gestioni già operanti anche nel nostro Comune, si ritiene che la proposta può produrre un risparmio reale rispetto alla gestione diretta del Comune.

E' il risultato dell'utilizzo del volontariato e cioè di persone che in possesso di una reale polivalenza e di specializzazioni, dedica del proprio tempo per operare all'interno di una associazione senza fini di lucro.

Ciò, si ritiene, permetterà in forma molto elastica alle esigenze e agli obblighi di un servizio, quello sportivo, che sempre più pretende servizi e strutture di qualità, ma si andrebbero anche a chiarire definitivamente i rapporti con le società operanti bandendo quella antipatica ricerca del contributo sempre maggiore.

L'ipotesi di risparmio si riferisce ai soli costi contabili: sono peraltro incalcolabili i risparmi dovuti ad una maggiore cura manutentiva delle strutture; maggior cura che, è sicuramente insita nella formula in quanto il futuro gestore avrà ogni interesse ad attivare anche per migliorare l'attuale organizzazione per pervenire ad una più idonea "immagine" di tutti gli impianti sportivi.

2. Formazione delle convenzioni.

Le convenzioni saranno definite dalla giunta comunale tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. compiti del gestore

- 1.1. custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura;
- 1.2. manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature;
- 1.3. assunzione degli oneri di energia elettrica, acqua, riscaldamento;
- 1.4. irrigazione e cura del verde;

2. compiti del Comune

- 2.1. manutenzione straordinaria dell'impianto;
- 2.2. mantenimento delle certificazioni di agibilità;
- 2.3. assicurazioni concernenti la struttura;

3. accesso

- 3.1. le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti sono effettuate dal comune;
- 3.2. anche le attività sportive del gestore sono soggette a concessione annuale;

4. determinazione tariffe e riscossione

- 4.1. le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dal comune previa consultazione del gestore;
- 4.2. il gestore provvede alla riscossione trattenendo le quote a fronte degli oneri gestionali;

5. contributo comunale

A fronte degli oneri gestionali attribuiti al gestore, l'amministrazione comunale definisce un contributo annuale volto a concorrere alle spese di conduzione.

Il contributo può essere definito anche in relazione degli introiti che si verificheranno nelle casse comunali di modo che la gestione dell'impianto spesse volte potrebbe non rappresentare un costo per l'amministrazione comunale.

6. penali e cauzioni

Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni contrattuali e al versamento di un deposito cauzionale.

7. durata

- 7.1. la convenzione deve durare tra i tre e i cinque anni;
- 7.2. prevedere una clausola di recesso sia per il comune che per il gestore da far valere senza particolari prerogative con un semplice preavviso di sei mesi.

Allegato n. 2

Alla cortese attenzione
del Sig. Sindaco del
Comune di
33050 Bagnaria Arsa (Ud)

OGGETTO:

Fac-simile dell'istanza per la concessione in uso di impianti sportivi comunali.

Il sottoscritto _____, nato a _____ prov. _____ il _____, residente a _____ prov. _____ in _____ n. _____, nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del _____, con sede a _____ prov. _____ in _____, fa istanza per ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi _____ a sostegno dell'attività che la detta associazione effettuerà nel Comune di Bagnaria Arsa nell'anno _____ secondo il programma dettagliato allegato alla presente.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara che:

1. l'associazione su citata non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
2. l'associazione su citata è affiliata alla Federazione aderente al C.O.N.I.;
3. il numero dei soci iscritti attualmente è di _____ persone.

Allega alla presente i seguenti documenti (solo per il primo anno di concessione):

- certificato di affiliazione alla federazione aderente al C.O.N.I.;
- copia del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- copia del programma di attività dell'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente, da cui si possa evincere le gare cui si è partecipato;
- copia delle polizze assicurative;
- copia dello statuto;
- scheda relativa agli impianti richiesta con esatta indicazione dei giorni e delle ore nonché della data iniziale e finale di utilizzo.

Il sottoscritto assume in proprio la responsabilità di danni a persone o cose qualora essi dovessero verificarsi e si impegna a risarcire gli eventuali danni.

Dichiara di essere a conoscenza del regolamento d'uso degli impianti sportivi e di accettarle.

Fa presente che negli orari indicati, eventuali concomitanze di attività con altri gruppi e/o associazioni saranno risolte attraverso l'interessamento del sottoscritto. In caso di controversie non risolte fra le parti, l'assegnazione avverrà a giudizio dell'amministrazione comunale.

Distinti saluti.

Bagnaria Arsa, li _____

Il richiedente _____

COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

Assessorato allo Sport ed alle attività ricreative

COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 1)

L'Amministrazione Comunale, dato atto del ruolo fondamentale svolto dalle associazioni e dalle società operanti sul territorio comunale, per una migliore e razionale gestione degli impianti sportivi, si avvale del parere consultivo e propositivo della Commissione per la gestione degli impianti stessi.

Articolo 2)

La Commissione dà pareri consultivi e propositivi, al fine di promuovere ed agevolare le attività sportive. La Commissione, in particolare, si attiva ed opera:

- nei confronti della popolazione scolastica;
- nei confronti delle società sportive;
- nei confronti delle società ricreative;
- nei confronti di gruppi o singoli cittadini.

Articolo 3)

La Commissione può elaborare pareri o proposte riguardanti il settore sportivo e ricreativo della vita comunale, in particolare su:

- l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale o convenzionati;
- la predisposizione delle tariffe d'uso;
- l'organizzazione ed il coordinamento delle attività svolte sugli impianti;
- le priorità e gli interventi di manutenzione sugli impianti.

Articolo 4)

L'Amministrazione Comunale non è assolutamente vincolata a recepire le indicazioni che emergano in seno alla Commissione, in particolare se le decisioni sono in contrasto con gli interessi collettivi.

Articolo 5)

La Commissione è nominata con atto giuntale ed è composta dalle seguenti figure:

- il sindaco o suo delegato, che funge da Presidente della Commissione
- un consigliere di maggioranza;

- un consigliere di minoranza;
- il legale rappresentante di ogni singola Società sportiva affiliata a federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ed iscritta all'albo comunale;
- un rappresentante delle Associazioni sportive di carattere ricreativo - amatoriale indicato dalle stesse;
- un rappresentante delle associazioni culturali indicato dalle stesse.

Articolo 6)

I rappresentanti politici verranno indicati ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale, dai singoli gruppi consiliari, mentre la durata in carica dei rappresentanti delle varie associazioni ha carattere permanente; sarà cura delle singole associazioni comunicare il nominativo del proprio rappresentante in seno alla commissione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Articolo 7)

Non possono far parte della Commissione i consiglieri comunali, facenti parte degli organi direttivi delle società ed associazioni rappresentate in seno alla Commissione stessa.

Articolo 8)

Qualora ritenuto necessario verbalizzare i contenuti delle sedute sarà cura eleggere un segretario tra i membri presenti alla seduta.

Articolo 9)

La commissione può essere convocata dall'Amministrazione Comunale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, allo stesso modo può essere auto convocata dai membri stessi della Commissione con richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti.

Articolo 10)

La nomina a componente della Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone o rimborso spese.

Articolo 11)

La commissione è regolarmente costituita quando sono presenti almeno cinque componenti.